

Art. 8
(Avviso pubblico)

1. In attuazione di quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 3 e dal piano annuale di cui all'articolo 4, il **Comune capofila emana, almeno due volte all'anno, un avviso pubblico, riferito all'ambito territoriale** dei suddetti piani, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Per la città di Milano l'avviso è emanato dal Comune di Milano.
2. Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione, stabilito nell'avviso pubblico, **non può essere inferiore a trenta giorni.** (18)
3. Concorrono a formare l'offerta abitativa pubblica assegnabile a seguito dell'avviso di cui al presente articolo, le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici **immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine** per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 9, lettera c), della l.r. 16/2016, e quelle non immediatamente assegnabili per carenze manutentive di cui all'articolo 10.
4. Le unità abitative di cui al comma 3 sono pubblicate sulla piattaforma informatica regionale entro le ventiquattro ore precedenti il termine iniziale per la presentazione delle domande. **L'avviso pubblico, emanato sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale,** definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, delle domande di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. (19)
5. **Nell'avviso pubblico sono indicati:**
 - a) la definizione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6;
 - b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7;
 - c) le modalità di presentazione della domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale;
 - d) i servizi di supporto per la presentazione della domanda, forniti dagli enti proprietari e dagli enti gestori ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della l.r. 16/2016;
 - e) i criteri di valutazione della domanda e di assegnazione delle unità abitative;
 - f) i termini, iniziale e finale, per la presentazione della domanda di assegnazione;
 - g) le modalità e i termini per la presentazione della richiesta di rettifica del punteggio ai sensi dell'articolo 12, comma 7;
 - h) le modalità e i termini per la stipulazione del contratto di locazione;
 - i) il responsabile del procedimento per ogni Comune ed ALER interessati dall'avviso pubblico.
6. L'avviso è pubblicato sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori. (20)
7. Il periodo che intercorre tra l'emanazione di un avviso pubblico e quello successivo non può essere superiore a sei mesi.

18. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6 e dall'art. 2, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

19. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

20. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

Art. 23 LR 16/2016
(Accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici)

4. Per accedere ai servizi abitativi pubblici i nuclei familiari, a seguito dell'avviso pubblico di cui all'articolo 6, comma 3, presentano la domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale, nella quale sono pubblicate le unità abitative effettivamente disponibili suddivise per ente proprietario indicando la preferenza, laddove disponibile, per la zona o per la frazione del comune. I comuni, le ALER e gli enti gestori, supportano, attraverso un apposito servizio, i soggetti richiedenti nella presentazione delle domande di accesso ai servizi abitativi pubblici. Sulla base delle domande presentate, la piattaforma informatica effettua gli abbinamenti, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative disponibili al momento dell'assegnazione, e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. Qualora le unità abitative presenti nella zona o frazione indicata dal richiedente non siano più disponibili, è assegnata una unità abitativa, in altra zona o frazione, adeguata al nucleo familiare richiedente. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate al nucleo familiare del richiedente, la domanda è comunque presa in considerazione esclusivamente qualora vi siano unità abitative adeguate tra quelle eventualmente resesi disponibili successivamente all'apertura dell'avviso e fino all'approvazione della successiva graduatoria. **(13)**
 9. Con il regolamento regionale di cui al comma 3 sono disciplinati:
 - c) le modalità, le procedure e i termini per la pubblicazione, la selezione e l'assegnazione delle unità abitative mediante la piattaforma informatica regionale, che tengano conto anche delle unità abitative che si rendono disponibili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
- 13.** Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 28 novembre 2018, n. 16 e ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. d) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.

Art. 12 RR 4/2017
(Formazione delle graduatorie)

7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune o sui siti istituzionali delle ALER, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione del cui esito l'interessato sia venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell'avviso. **(32)**

32. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1 del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.